



COMUNE DI SERSALE

(provincia di CATANZARO)

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 27/07/2006

Art. 1

Oggetto, finalità e principi

- 1.1. Il Comune di Sersale, nell'ambito dei poteri concessi dalla legge ed esercitando la potestà regolamentare prevista dalle norme intende, con il presente regolamento, disciplinare i criteri e le modalità di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
- 1.2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale che si vuole costituiscano oggetto del presente regolamento sono i seguenti:
 - a) Impianto sportivo polivalente "Colle del Mulino;
 - b) Impianto Sportivo "Ferrarizzi".
- 1.3. Il Comune di Sersale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.
- 1.4. Al fine di facilitare e promuovere la pratica sportiva in ogni sua esplicazione, con particolare riferimento alle giovani generazioni, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva eventualmente fissati dal Consiglio Comunale.
- 1.5. Gli impianti sportivi del Comune di Sersale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del Patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico.
- 1.6. Le modalità generali delle concessioni in gestione ed in uso degli impianti sportivi comunali si informano alle disposizioni di Legge e sono stabilite dal presente Regolamento.
- 1.7. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in forma diretta o essere concessi in uso, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge, a Società, Cooperative, Gruppi Sportivi, Associazioni Sportive legalmente costituite che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge.
- 1.8. Gli impianti sportivi comunali di cui al precedente punto 1.2 possono essere concessi, anche singolarmente e/o disgiuntamente, in gestione esterna a terzi

Art. 2

Modalità di gestione

- 2.1. Per l'assegnazione in gestione di uno o più impianti sportivi il Comune di Sersale procederà a mezzo di apposito bando di gara nel quale saranno stabiliti i requisiti per la partecipazione, le modalità dell'affidamento, la durata dell'affidamento ed i criteri di scelta dell'offerta. In ogni caso si dovrà tenere conto che sull'affidatario della gestione graveranno gli oneri, che saranno indicati nella stipulanda convenzione, di attendere:
 - a) alla manutenzione ordinaria di:**
 - manufatti edili
 - viali, strade e ogni percorso interno
 - impianti idraulici
 - impianti elettrici
 - impianti tecnologici
 - attrezzature meccaniche, elettromeccaniche ed elettriche
 - infissi e carpenterie in legno e/o metalliche
 - lattonerie
 - accessori e/o attrezzature di arredo e sportive

- qualunque manufatto o accessorio che costituisca di fatto una pertinenza dell'impianto
- b) al mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o a cespuglio;**
- c) alla pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo e degli arredi, vetrate e infissi;**
- d) al mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;**
- e) agli interventi per l'adeguamento dell'apparato tecnico-impiantistico in relazione all'evoluzione delle normative Federali per lo svolgimento delle discipline praticabili nell'impianto sportivo**
- f) a sostenere gli oneri economici legati alla fruizione di utenze varie (acqua, energia elettrica, telefono, ecc.) e all'approvvigionamento di combustibili.**

Inoltre sarà onere dell'affidatario di procedere:

- a) all'utilizzo ed al controllo degli spazi e degli ambienti con particolare attenzione al loro corretto e sicuro uso;**
- b) alla riscossione delle tariffe d'uso ed ai relativi adempimenti amministrativi ed economico fiscali;**
- c) agli adempimenti amministrativi per l'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente, o introdotte dall'evolvere della stessa, per tutti gli aspetti assicurativi, antinfortunistici (anche a favore degli utenti dell'Impianto sportivo per gli eventi dannosi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto in uso o in gestione), antincendio, agibilità o quanto necessario per l'utilizzo degli impianti in relazione alla loro destinazione d'uso;**
- d) agli interventi di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne, degli impianti e delle aree pertinenti.**

- 2.2. Nel caso di concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi agli adempimenti indicati nel presente articolo provvederà, in maniera esclusiva e diretta, il concessionario, esonerando il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità.
- 2.3. Gli impianti sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione a discrezione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo degli impianti.
- 2.4. L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la più ampia collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la documentazione di volta in volta richiesta. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.
- 2.5. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e, in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo

svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Per eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni il Concessionario è tenuto a risponderne personalmente.

Art. 3 Responsabilità del Concessionario.

- 3.1. Il concessionario si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso o in gestione.
- 3.2. Il concessionario si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
- 3.3. Il concessionario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.
Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.
- 3.4. A tale scopo, all'atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal titolare della concessione apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto nonché la stipula di apposita polizza assicurativa.
- 3.5. Il concessionario si impegna ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma, i concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Comunale competente, pena l'immediata decadenza della concessione.
- 3.6. In caso di manifestazioni pubbliche, organizzate dal concessionario e per le quali è stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione di cui al punto precedente il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a:
 - 1) A compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.
 - 2) Ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
 - 3) A provvedere al servizio sanitario.
- 3.7. Al Concessionario è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo

sopra specificato anche da parte del pubblico.

- 3.8. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare, in qualsiasi momento, la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa eccepire o pretendere alcunché a qualsiasi titolo.
- 3.9. Il concessionario dovrà essere portato a conoscenza della convenzione che il Comune di Sersale ha stipulato con l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro con la quale è stata convenuta la possibilità di quest'ultima amministrazione di utilizzare parte della struttura dell'Impianto Sportivo Polivalente "Colle del Mulino" per le attività istituzionali della stessa, in considerazione del fatto che la struttura sportiva stessa, sarà ultimata con un finanziamento di euro 200.000,00 erogato dalla stessa Amministrazione Provinciale.

Art. 4 Criteri per l'aggiudicazione.

- 4.1. Per l'affidamento in gestione delle strutture sportive comunali l'A.C. di Sersale procederà a mezzo di apposito bando di gara nel quale saranno indicati criteri, modalità e tempi dell'affidamento medesimo. Nell'intento di sostenere e valorizzare le esperienze locali, per l'individuazione del soggetto concessionario, si procederà mediante procedura concorsuale di gara, preceduta da un bando, che potrà essere anche disgiunto per singoli impianti. L'aggiudicazione avverrà col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con la considerazione e l'esame di eventuali altri requisiti e criteri previsti dall'Amministrazione Comunale o dall'Ufficio Comunale competente, al momento della predisposizione del bando.
- 4.2. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure previste per l'affidamento a terzi coloro che si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempienza, debitamente accertata, nell'esecuzione di prestazioni o servizi a favore di Enti Pubblici ed, in particolare, coloro che non hanno assicurato la buona esecuzione contrattuale, debitamente provata, nei rapporti con il Comune di Sersale, nell'esercizio di attività o servizi loro conferiti presso impianti sportivi.
- 4.3. Le tariffe che il concessionario applicherà agli utenti per l'uso degli impianti dovranno essere comunicate ed appositamente approvate dalla Giunta Comunale che potrà procedere unilateralmente alle riduzioni che riterrà più opportuno.
- 4.4. L'A.C. si riserva un congruo numero di giornate annue durante le quali l'impianto sportivo dovrà essere messo a disposizione dell'ente per iniziative organizzate dalla stessa amministrazione e/o dalle istituzioni scolastiche locali. Il numero delle giornate annue riservate all'A.C. costituirà uno dei criteri di scelta del concessionario inseriti nel redigendo bando di gara. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, altresì, di utilizzare la struttura, a sua insindacabile iniziativa, per lo svolgimento di eventi particolari, per i quali si dovesse rendere necessario l'utilizzo della stessa.
- 4.5. Di norma la concessione non può avere durata superiore ad anni 5 (cinque) ed alla scadenza di detto periodo, o da altro eventualmente fissato nel bando di gara, si procederà a nuovo affidamento con le medesime modalità.
- 4.6. Il concessionario è tenuto a garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, che ne facciano richiesta e che provvedano al pagamento delle tariffe orarie stabilite dal concessionario ed approvate dalla Giunta Comunale. Dovrà, altresì, garantire l'apertura

quotidiana salvo naturalmente i casi in cui ciò non potrà avvenire per le avverse condizioni metereologiche.

Art. 5 **Disposizioni Finali**

- 5.1. Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi appositamente indicati dai competenti uffici comunali e previo pagamento delle previste imposte comunali e/o statali. In ogni caso i cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in modo da impedire la corretta e funzionale fruizione al pubblico dell'impianto e, al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, dovranno essere di materiale non pericoloso, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.
- 5.2. Qualora siano previste riprese radio-televisive di manifestazioni che si svolgono all'interno di impianti sportivi comunali, il Concessionario è tenuto a richiedere apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente.
- 5.3. L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto agli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive. Di tali eventi risponderà sempre e comunque il concessionario sul quale graverà, di conseguenza, l'onere di provare il dolo, la colpa o il caso fortuito nel verificarsi di tali eventi.
- 5.4. Le concessioni dei servizi di bar, pubblicità, ecc., strettamente connessi alle esigenze degli utenti dell'Impianto Sportivo, non espressamente indicati nel presente regolamento, devono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi da parte dell'organo comunale competente.
- 5.5. La trasgressione delle norme contenute nel presente regolamento o dei regolamenti interni ai singoli impianti, o delle disposizioni emanate in casi particolari dagli Uffici Comunali competenti, comporterà per il concessionario la sospensione o addirittura la revoca della concessione.
- 5.6. La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, oltre che per ragioni di pubblico interesse (Art. 3.8), anche per giustificati motivi disciplinari in particolare:
 - a) per morosità nel pagamento del canone d'uso;
 - b) per trasgressione delle regole del presente regolamento o di quelle eventualmente stabilite nel bando e nella convenzione;
 - c) per danneggiamento intenzionale, o derivante da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi;
 - d) per subaffitto degli impianti sportivi in concessione.